

Fare i conti
con l'ambiente
Rifiuti acqua energia

Il Compostaggio di comunità, aspetti tecnici
e normativi - prime esperienze a confronto

Ravenna
16·17·18
maggio 2018

Politiche tariffarie

Avv. Ilaria Micol Riccio
Consiglio Direttivo AIC



www.labelab.it/ravenna2018



Collegato ambientale

> Rave
anna
16.17.18
2018

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 gennaio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
- VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 13

In sintesi la Legge 221/2015
(Collegato ambientale)
introduce:
Il compostaggio di comunità
Il compostaggio locale
Sgravi tariffari

Art. 37.

Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da

ivo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29».

Art. 36.

Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti

centi culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 38.

Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:

«1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione

anna2018

La legge 221/2015 La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016
«*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*»

L' **autocompostaggio (domestico e non domestico)**: alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani (art. 37 1 comma)

La legge 221/2015 La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016
«*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*»

Compostaggio di comunità: All'articolo 180 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti: «1-septies. *Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.>>. (art. 38 1 comma)*

La TARI puntuale

Con il D.M. 20 aprile 2017 del Ministro dell'Ambiente si è concluso l'iter per l'introduzione della Tariffa puntuale - TARI puntuale o TARIP - quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Nelle more del decreto (emanato con enorme ritardo), diversi Comuni hanno già deliberato l'introduzione della Tariffa puntuale, richiamandosi a regole e criteri attinti dai diversi tributi sui rifiuti e a quanto previsto nella legge di Stabilità per il 2014. Ma questi Comuni hanno due anni di tempo per adeguare le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni contenute nel decreto.

Pay as you throw

Sulla scorta del principio “**chi inquina paga**”, l’intento del Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 è di permettere che ciascuno sopporti i costi relativi ai rifiuti effettivamente prodotti attuando inoltre la gerarchia gestionale dei rifiuti, in quanto gli effetti delle nuove disposizioni riguardano il RUR, non oggetto di differenziazione

Pay as you throw

In termini pratici, **il D.M. 20 aprile 2017 incide sulla quota variabile della tariffa**, ovvero su quella parte della stessa che viene commisurata alla quantità di rifiuti prodotti, mentre non riguarda la quota fissa che, al contrario, finanzia le componenti essenziali dei costi del servizio, necessarie per l'istituzione e il mantenimento del servizio di raccolta dei rifiuti

Finalità: attuare un modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi del servizio

Il D.M. 20 aprile 2017 (*GU n.117 del 22-5-2017*) ha come oggetto:

criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di:

a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti

dalle utenze al servizio pubblico;

b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai

criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio

reso.

Aspetti operativi

Venendo agli aspetti operativi, il Decreto in commento mira a disciplinare i **criteri essenziali** per:

- **l'identificazione delle utenze**
- **la registrazione dei conferimenti**
- **la misurazione dei rifiuti prodotti**

Si tratta, infatti, di elementi funzionali e necessari alla identificazione della tariffa e alla commisurazione della stessa al servizio reso.

Specifica attenzione è poi dedicata alla tutela dei dati raccolti tramite i sistemi di identificazione, di cui dovranno essere garantiti – anche per i relativi controlli:

- l'esattezza
- la disponibilità
- l'accessibilità
- l'integrità
- l'inalterabilità
- la riservatezza

Rifiuti, nuove regole di assimilazione

E' in attesa di sottoscrizione e pubblicazione lo schema di Decreto ministeriale contenente i criteri qualitativi e quali-quantitativi che i Comuni dovranno seguire per aggiornare la definizione dei rifiuti assimilati agli urbani.

L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani resta di competenza comunale anche nel modello di gestione del servizio rifiuti delineato dal Dlgs n. 152/2006, in base a quanto previsto dall'articolo 198, comma 2, lettera g) del medesimo decreto. Tuttavia l'assimilazione deve avvenire secondo i criteri dettati dalle normative statali che attendono di essere aggiornate da quasi 20 anni, allorquando già il D. Lgs n. 22/1997 aveva previsto l'emanazione di nuovi criteri.

Rifiuti, nuove regole di assimilazione

Di fronte alla perdurante inerzia, anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del Dlgs n. 152/2006 che aveva imposto l'adozione dei nuovi criteri statali entro il maggio 2008, il Tar del Lazio, in seguito alle sollecitazioni di alcuni operatori del settore rifiuti penalizzati dal persistere dei vecchi criteri contenuti nella deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, con la pronuncia n. **4611 del 13 aprile 2017** aveva assegnato al Ministero competente un termine di 120 giorni per provvedere all'emanazione del decreto

Grazie per l'attenzione

Avv. Ilaria Micol Riccio

Calata San Marco, 13

80133 Napoli

E-mail: ilariamicolriccio@gmail.com

[PEC: ilariamicolriccio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:ilariamicolriccio@avvocatinapoli.legalmail.it)

Tel: 081.5524971–5519429/347.8604019

Fax: 081.5519429